

IL SECONDO ACCONTO PER L'ANNO 2021 DEI CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

Entro il prossimo 30 novembre i contribuenti iscritti alla Gestione separata dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell'acconto per l'anno 2021 dei contributi previdenziali dovuti.

Per quanto riguarda le aliquote da applicare per la determinazione dell'acconto, è necessario fare riferimento alla circolare Inps n. 12/2021.

Anche per il 2021 sono confermate le differenziazioni delle aliquote relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita Iva. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2021 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate

Aliquota 2021

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23%

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Liberi professionisti

Aliquota 2021

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,98%

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Le predette aliquote devono essere applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito pari a 103.055 euro.

Per quanto riguarda la modalità di determinazione dell'acconto, utilizzando il metodo storico, l'importo sarà pari all'80% del contributo dovuto calcolato sui redditi prodotti e dichiarati nel modello Redditi 2021, ricavabili:

nel quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni) al rigo RE25 per la generalità dei lavoratori autonomi;

nel quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate) al rigo RH17/RH18 col.1;

nel quadro LM nel rigo LM6-LM9 col. 3 della sezione I per i soggetti che hanno adottato il regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell'articolo 27 D.L. 98/2011, ovvero al rigo LM34 col. 2 – LM37 col. 2 della sezione II per i contribuenti che hanno adottato il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014, sempre che sia stata barrata la casella "autonomo".

L'acconto deve essere versato in due rate di pari importo entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, quindi entro il 30 giugno 2021 o il 30 luglio 2021, con la maggiorazione dello 0,4%, ovvero entro il 15 settembre 2021 (per i soggetti Ilsa) se si è usufruito della proroga, mentre il secondo acconto deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l'acconto dovuto con il metodo previsionale nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito nel 2021 inferiore a quanto dichiarato nel 2020 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

Il versamento del saldo e degli acconti dovuti alla Gestione Separata deve essere effettuato alle scadenze indicate mediante modello F24 con l'utilizzo dei seguenti codici tributo:

P10 per i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione;

PXX per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza.

Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l'eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8, colonna 4, del Quadro RR, sezione II, del modello indicando il 2020 come periodo di riferimento in F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2021) che con altri tributi.

Esempio

Un contribuente, che esercita attività professionale di consulenza alle imprese, ha aperto la partita Iva il 1° gennaio 2020 ed è iscritto alla gestione separata Inps; ha conseguito nel 2020 un reddito netto pari ad euro 32.727.

Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi doveva versare:

$€ 32.727 \times 25,72\% = € 8.417,38$ a titolo di saldo per l'anno 2020.

Dovrà versare anche gli acconti per il 2021 utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2020 e le aliquote previste per l'anno 2021:

$€ 32.727 \times 25,98\% = € 8.502,47$

$€ 8.502,47 \times 80\% = 6.801,98$.

Unitamente al saldo doveva essere versato il primo acconto pari ad euro 3.400,99; entro il 30.11.2021 il contribuente dovrà versare il secondo acconto pari ad euro 3.400,99.

IL DECRETO ANTIFRODE INTERVIENE SUL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI

Con l'entrata in vigore venerdì scorso del D.L. 157/2021, lo scenario di fruizione delle agevolazioni fiscali cambia in modo radicale.

L'intervento normativo appare come una "reazione" del sistema alle frodi che sono state perpetrate nell'ambito della piattaforma per la cessione dei crediti e gli sconti in fattura nel suo primo anno di operatività: secondo le indicazioni venute dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate sarebbero stati già accertati, infatti, 800 milioni di crediti inesistenti.

Tre sono le direttrici in cui si è mosso il legislatore:

- estensione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità;
- effettuazione di controlli preventivi nei casi "a rischio";
- regolamentazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda il primo punto, per beneficiare del superbonus il visto di conformità diviene necessario, non più soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Rimane escluso l'obbligo di apposizione del visto soltanto nel caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia oppure tramite sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale.

Altra novità sostanziale è rappresentata dal fatto che l'**obbligo del visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie per le quali l'articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura**: diviene quindi necessario anche per bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Ma ci sono modifiche importanti anche per quanto concerne la valutazione della congruità dei prezzi.

Nel decreto Rilancio (D.L. 34 del 2020), viene inserita, a fianco del riferimento ai prezziari, la previsione dell'introduzione di valori massimi stabiliti per talune categorie di beni con decreto del Ministro della transizione ecologica la cui emanazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto.

Viene inoltre **estesa l'asseverazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati a tutte le agevolazioni edilizie**: questo però soltanto in caso di cessione del credito o sconto in fattura, non se si fruisce dell'agevolazione con la detrazione in dichiarazione.

Per quanto concerne il punto dei controlli preventivi, con il presente Decreto Legge, viene previsto che l'Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, possa sospendere per un periodo non

superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio.

La sospensione è finalizzata all'effettuazione di un controllo preventivo: nel caso in cui siano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata, in caso contrario produce gli effetti previsti.

Il presente Decreto prevede poi che i soggetti obbligati all'applicazione della normativa antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni dei crediti d'imposta non possono procedere all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti, dell'obbligo di segnalazione all'UIF delle operazioni sospette e di astensione dal compimento delle operazioni nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

Infine i controlli dell'Agenzia delle Entrate si estenderanno non solo nell'ambito del superbonus e delle altre agevolazioni edilizie, ma anche in relazione alle altre agevolazioni introdotte a causa della pandemia; e le contestazioni da parte dell'Ufficio avvengono, salvo disposizioni specifiche, con avviso di recupero del credito d'imposta che deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

DETRAZIONI “EDILIZIE” - COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA - NOVITÀ DEL DL 11.11.2021 N. 157 (C.D. DECRETO “ANTIFRODE”)

1 PREMESSA

Con il DL 11.11.2021 n. 157 (c.d. decreto “Antifrode”), pubblicato sulla *G.U.* 11.11.2021 n. 269, sono state emanate misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni “edilizie”.

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 12.11.2021.

2 COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LO SCONTO/CESSIONE DEL CREDITO CON VISTO DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DELLE SPESE

Il DL 157/2021 introduce all’art. 121 del DL 34/2020 il nuovo co. 1-*ter*, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, dispone che:

- il contribuente richiama il visto di conformità;
- i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 co. 13-*bis* del DL 34/2020.

Aggiornamento del modello e del software

Questo comporta, ad esempio, che tutte le opzioni *ex art.* 121 del DL 34/2020 che sono esercitate dal 12.11.2021, con riguardo a spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolati con il *bonus* facciate al 90% (che scende poi al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati con la detrazione IRPEF al 50%, dovranno essere accompagnate dall’attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

2.1 VISTO DI CONFORMITÀ PER TUTTE LE COMUNICAZIONI

Il DL 157/2021 estende l’obbligo del visto di conformità (sino all’11.11.2021 richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni “edilizie” spettanti in misura superbonus 110%) a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020.

Per tutte le detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus per le quali è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui al co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, quindi, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Secondo il provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2021 n. 312528 che ha modificato il precedente provv. 8.8.2020 n. 283847, § 4.2 e 4.3, inoltre, anche la comunicazione relativa alla cessione delle rate residue delle detrazioni “edilizie” deve essere trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

2.1.1 Interventi optabili con visto di conformità

In aggiunta agli interventi che consentono di beneficiare del superbonus 110%, il visto di conformità è obbligatorio qualora si intenda optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione ai seguenti interventi agevolati:

- per interventi di recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali di cui alla lett. a) dell’art. 16-*bis* co. 1 del TUIR ed interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di cui alla lett. b) dell’art. 16-*bis* co. 1 del TUIR);
- acquisti di unità immobiliari con le caratteristiche per poter beneficiare della detrazione di cui al co. 3 dell’art. 16-*bis* del TUIR (c.d. “detrazione per acquisti di unità immobiliari in edifici ristrutturati”; circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2020 n. 30, § 5.1.4);
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti (lett. h) dell’art. 16-*bis* co. 1 del TUIR), anche in versione superbonus 110%;
- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (lett. e) dell’art. 16-*bis* co. 1 del TUIR), sia nella misura del 50% se rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lett. b), sia nella versione superbonus 110%;
- interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”), compresi quelli in versione superbonus 110%;
- interventi volti alla riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16 co. 1-*bis* - 1-*septies* del DL 63/2013, compresi quelli in versione 110% (c.d. “sismabonus”, anche “acquisti”);
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
- interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-*ter* del DL 63/2013, compresi quelli al 110%.

2.1.2 Soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità

Il visto di conformità è rilasciato:

Dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 del DLgs. 241/97 (CAF-dipendenti e CAF-imprese).

Dai soggetti indicati dalle lett. a) e b) dell’art. 3 co. 3 del DPR 322/98 sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
 - gli iscritti nel registro dei revisori legali;
 - gli iscritti, alla data del 30.9.93, nei ruoli di periti ed esperti, tenuti dalle Camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria.
-

Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve altresì verificare che:

- i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni richieste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui agli artt. 119 co. 1, 2 e 3 del DL 34/2020 e 14 del DL 63/2013 e per l'attestazione della riduzione del rischio sismico degli interventi antisismici di cui all'art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
- i professionisti incaricati abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall'art. 119 co. 14 del DL 34/2020.

2.1.3 Modalità di esercizio dell'opzione

La comunicazione dell'esercizio dell'opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o lo sconto in fattura deve essere trasmessa, sia per gli interventi sulle singole unità immobiliari che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici:

- entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
- in caso di cessione delle rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Il provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2021 n. 312528, dispone che:

- la comunicazione relativa agli interventi sulle singole unità immobiliari è inviata:
 - esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
 - mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia;
 - la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate:
 - dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
 - dall'amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98;
 - la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni dei c.d. "condomini minimi" può essere inviata anche da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In questi casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni richieste per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico e al visto di conformità necessario per tutte le detrazioni "edilizie" optabili;
 - la comunicazione relativa alla cessione delle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata:
 - esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
 - mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
-

2.2 ASSEVERAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLE SPESE

In caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, per tutte le detrazioni “edilizie” i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 co. 13-*bis* del DL 34/2020.

Viene pertanto esteso l’obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese (sino all’11.11.2021 richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus) a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020.

Peraltro, l’attestazione di congruità (per tutte le opzioni dal 12.11.2021) dovrà fare riferimento non solo ai prezzi individuati dal punto 13 del DM 6.8.2020 “Requisiti” (prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica.

In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati con la detrazione IRPEF al 50%, di rifacimento delle facciate agevolati con il *bonus* facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolati con il *sismabonus* 50-70-75-80-85%, l’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in dichiarazione dei redditi (nel caso dell’ecobonus e del superbonus, l’attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso), ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Se è pacifico che sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 12.11.2021 (anche se relativi a spese sostenute in precedenza), parrebbe di contro ragionevole riconoscere che l’attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese che, per cassa o per competenza, a seconda del soggetto beneficiario che le sostiene, si considerano sostenute prima del 12.11.2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data.

Tuttavia, è possibile dare una lettura più restrittiva della norma, nel senso che l’apposizione del visto (necessario per le comunicazioni dal 12.11.2021) implica anche la presenza dell’asseverazione di congruità delle spese.

Sul punto, tuttavia, occorre attendere le precisazioni ufficiali.

3 SUPERBONUS DEL 110% - ESTENSIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Per quanto riguarda il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, invece, il visto di conformità (già richiesto in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020) diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni:

- precompilate presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate;
- presentate tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Testualmente, il nuovo co. 11 dell’art. 119 del DL 34/2020 prevede che: *“Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. (...) In caso di dichiarazione presentata direttamente dal*

contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità".

Da come è scritto l'ultimo periodo del citato co. 11 sembrerebbe che il visto non si renda necessario solo nel caso in cui venga trasmesso direttamente il modello 730; si giungerebbe a questa conclusione in considerazione del riferimento al sostituto d'imposta del contribuente che può prestare assistenza fiscale e trasmette la dichiarazione dei redditi, che riguarda solo il modello 730.

Sulla base di un'interpretazione letterale della norma, inoltre, sembrerebbe che il visto di conformità si renda necessario per le dichiarazioni presentate dal 12.11.2021 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal DL 157/2021), quindi anche per quelle relative al periodo d'imposta 2020.

Di contro, si potrebbe ritenere che le nuove regole si applichino alle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta in corso al 12.11.2021.

Al riguardo si auspicano al più presto chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria, visto l'approssimarsi del termine di presentazione dei modelli REDDITI 2021.

4 CONTROLLI PREVENTIVI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il DL 157/2021, contiene anche misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti attraverso il rafforzamento dei controlli preventivi.

Viene stabilito, infatti, che l'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, possa sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle opzioni e delle cessioni, anche successive alla prima, che presentano profili di rischio individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti:

- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020 con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

In seguito al controllo può accadere che:

- siano confermati i rischi di cui sopra: la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;
- non siano confermati i rischi oppure siano decorsi i 30 giorni del periodo di sospensione degli effetti della comunicazione: la comunicazione produce i suoi effetti.

Un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri, le modalità ed i termini per l'attuazione delle suddette disposizioni.

5 CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE AGEVOLAZIONI

Viene previsto che ai fini del controllo delle agevolazioni "edilizie", nonché delle agevolazioni e dei contributi a fondo perduto previsti dalla legislazione emergenziale per il COVID-19 e gestiti dall'Agenzia delle Entrate, possono essere utilizzati i poteri in materia di IVA e di imposte sui redditi.

Per l'eventuale contestazione viene notificato un avviso di recupero, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Vengono irrogate le sanzioni contemplate per ciascun contributo o agevolazione.

Bisogna rammentare che i termini previsti valgono solo ove non ci sia già una disposizione specifica.

Ad esempio, in tema di superbonus del 110%, il sistema prevede una disciplina che continua dunque ad operare. Così, il recupero della detrazione in capo al contribuente continua a dover avvenire entro i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi.

6 CESSIONI DI CREDITO D'IMPOSTA E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

L'art. 2 del DL 157/2021, prevede che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni del credito di imposta, corrispondente alla detrazione "edilizia", non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007.

L'art. 3 del DLgs. 231/2007 elenca i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, ossia tutti gli intermediari bancari e finanziari di cui al co. 2, gli altri operatori finanziari di cui al co. 3, i professionisti di cui al co. 4, gli altri operatori non finanziari di cui al co. 5 e i prestatori dei servizi di gioco di cui al co. 6.

Tali soggetti dovranno, pertanto, astenersi dal rendersi cessionari di crediti di imposta, che sono sorti a fronte di opzioni esercitate ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, nelle ipotesi di insorgenza dell'obbligo di segnalazione all'UIF di operazioni sospette e di astensione dal compimento delle operazioni nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

Con riferimento alla seconda fattispecie, si evidenzia come la stessa sia ricollegabile all'impossibilità di completare anche uno solo dei passaggi previsti per l'assolvimento dell'adeguata verifica della clientela.
